

Allegato "A" alla delibera di C.P. n. 1 del 14.04.2016

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RIMINI ED IL COMUNE DI RIMINI PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO .

L'anno 2016 (*duemilasedic*) il giorno _____ - del mese di _____
tra
la **Provincia di Rimini**, rappresentata da _____
e
il **Comune di Rimini**, rappresentato da _____

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

La Provincia di Rimini ed il Comune di Rimini con rispettive deliberazioni del Consiglio n. _____ del _____, e n. _____ del _____, entrambe immediatamente eseguibili, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.4, comma *4bis*, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con la Legge 6 agosto 2015 n.125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997.

**ART. 1
OGGETTO**

La Provincia di Rimini ed il Comune di Rimini stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario generale, per economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

**ART. 2
ENTE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Rimini assume la veste di Ente capo convenzione e il Segretario titolare del Comune di Rimini è individuato anche quale Segretario della Provincia di Rimini.

**ART. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune di Rimini compete la nomina e la revoca del Segretario.

**ART. 4
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il Segretario nominato esercita in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs.267/2000, le funzioni previste dalla Legge, dagli Statuti, dai Regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco del Comune di Rimini e dal Presidente della Provincia di Rimini.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due Enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli Enti determineranno le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto col Segretario in modo da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Vicesegretario in servizio presso ciascuno dei due Enti convenzionati.

Le sedi di servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata sono fissate presso le sedi istituzionali di entrambi gli enti convenzionati.

ART. 5
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati. Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Sindaco e il Presidente determinano gli obiettivi per i due Enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione.

ART.6
RAPPORTI FINANZIARI

I due Enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del segretario in rapporto alle prestazioni presso ciascuna Amministrazione, secondo le seguenti misure: 80% della spesa a carico del Comune di Rimini e il 20% a carico della Provincia di Rimini.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dal Comune di Rimini, il quale chiederà, il rimborso della quota parte a carico della Provincia di Rimini. Il Comune invierà alla Provincia entro il 31 gennaio 2017 il rendiconto delle spese sostenute, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due Enti convenzionati.

La Provincia di Rimini provvederà al rimborso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro del Segretario (autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) al Comune di Rimini, ponendo le eventuali spese a carico dell'Ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte.

ART. 7
DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 99, comma 2, del D.Lgs.267/2000.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due Enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due Enti, con deliberazione motivata del Consiglio da comunicare all'altro Ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorsi 45 giorni dalla comunicazione.

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, del CCNL, dei regolamenti e statutarie dei rispettivi Enti che disciplinano le convenzioni tra Enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

Copia della presente convenzione, corredata dalle delibere dei rispettivi Consigli, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e alla Prefettura U.T.G. di Bologna – sezione regionale albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 9
REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n.642 e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4, Tariffa Parte II, allegata al DPR 26/4/1986, n.131).

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Provincia di Rimini _____

Per il Comune di Rimini _____